

ALPI S.p.A.

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

1 Introduzione

La presente politica di gestione dei conflitti d'interesse (la "**Politica**") è stata adottata dal consiglio di amministrazione di ALPI S.p.A. ("**ALP.I**" o la "**Società**") in data 12 gennaio 2018.

Con la presente Politica, la Società:

- individua le circostanze che determinano o possono determinare l'insorgere di una situazione di possibile conflitto d'interessi, anche in relazione alla decisione di acquisizione da parte della Società, nell'ambito della propria politica di investimento, di una o più società, impresa, ente/i, azienda/e o ramo/i di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, da realizzarsi successivamente alla Data di Inizio delle Negoziazioni (come di seguito definita), indipendentemente dalla circostanza che si tratti di partecipazioni di maggioranza o di minoranza, ovvero di strumenti finanziari partecipativi (l'**Operazione Rilevante**); e
- definisce le procedure e le misure organizzative che devono essere adottate per la gestione di tali conflitti, ferma restando l'applicabilità alla Società, a decorrere dalla Data di Inizio delle Negoziazioni (come di seguito definita), della procedura in materia di operazioni con parti correlate ("**Procedura Parti Correlate**").

2 Definizioni

Ai fini della presente Politica, i termini con lettera maiuscola, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato attribuito a ciascuno di essi di seguito ovvero nel documento di ammissione delle azioni e dei *warrant* della Società su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("**AIM Italia**").

Amministratori

Indica tutti gli amministratori della Società.

Azioni Ordinarie

Indica le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, per cui è stata presentata a Borsa Italiana domanda di ammissione a quotazione su AIM Italia.

Azioni Speciali

Indica le n.° 300.000 (*trecentomila*) azioni speciali della Società, prive di indicazione del valore nominale, aventi le caratteristiche indicate all'articolo 5 dello Statuto e non ammesse alle negoziazioni su alcun

mercato, di titolarità dei Promotori.

Borsa Italiana	Indica Borsa Italiana S.p.A.
Codice Civile	Indica il Regio Decreto 16 marzo 1942 - XX, n. 262, come di volta in volta modificato.
Data di Inizio delle Negoziazioni	Indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant su AIM Italia.
Offerta	Indica il collocamento di n.° 10.000.000 (<i>dieci milioni</i>) Azioni Ordinarie cui sono abbinati massimi n.° 5.000.000 (<i>cinque milioni</i>) Warrant nel rapporto di n.° 5 (<i>cinque</i>) Warrant ogni n.° 10 (<i>dieci</i>) Azioni Ordinarie, rivolto esclusivamente a: (i) “investitori qualificati”, quali definiti dagli articoli 100 del TUF, 34- <i>ter</i> del Regolamento Emittenti e 26 del Regolamento Intermediari (ii) “investitori qualificati / istituzionali”, al di fuori dell’Italia, con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti, ai sensi della <i>Regulation S</i> dello <i>United States Securities Act</i> del 1933, e di ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità e (iii) altre categorie di investitori, in ogni caso con modalità tali per quantità dell’Offerta e qualità dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle sopra menzionate disposizioni e delle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all’estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo.
Operazione Sensibile	Qualunque Operazione Rilevante posta in essere dalla Società: (a) con un Soggetto Rilevante (come di seguito definito); (b) con un Soggetto Affiliato (come di seguito definito) a - o che abbia ricevuto un finanziamento da - un Soggetto Rilevante ovvero con qualsiasi entità di cui gli Amministratori siano amministratori; e (c) con una qualsiasi delle banche partecipanti al consorzio di collocamento dell’Offerta o gli altri soggetti coinvolti nell’Offerta stessa su incarico della Società ovvero con uno qualsiasi dei Soggetti Affiliati agli stessi.

Parte Correlata	Ha il significato di cui allo IAS 24.
Promotori	Indica, congiuntamente, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“ Mediobanca ”), Roberto Marsella, Stefano Rangone, Massimo Perona e Stefano Giambelli.
Società ovvero ALP.I	Indica ALPI S.p.A., con sede legale in Milano, via Manfredo Camperio n.° 9, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 10128650966.
Soggetto Affiliato	Indica, rispetto ad un soggetto (A) ogni persona fisica o giuridica che direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla il soggetto di cui si tratta, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo, fermo restando che la nozione di “controllo” avrà il significato di cui all’articolo 2359 del Codice Civile; (ii) detiene una partecipazione nel soggetto tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultimo ovvero che esercita un’influenza notevole sul soggetto in virtù di particolari vincoli contrattuali con lo stesso; (iii) esercita il controllo sul soggetto congiuntamente con altri soggetti; (B) è una società collegata ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile al soggetto; (C) è una <i>joint venture</i> in cui il soggetto è un partecipante; (D) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante; (E) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (A) o (D); (F) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (D) o (E) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% (<i>venti per cento</i>), dei diritti di voto. A maggior chiarimento del novero di soggetti rientranti nella presente definizione e, pertanto, dell’ambito soggettivo di applicazione della Politica, si specifica che devono ritenersi esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) nonché le società di gestione del risparmio (SGR) e di intermediazione mobiliare (SIM), qualora gli stessi esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni di cui sono titolari indipendentemente (ovverosia senza ricevere istruzioni), a seconda dei casi, dal relativo gestore o dal soggetto controllante. “ Affiliato ” ha il medesimo significato.

Soggetti Rilevanti	Indica i Promotori, gli Amministratori e ogni altro soggetto a cui sia stato delegato dal consiglio di amministrazione il compito di dare attuazione alla politica d'investimento della Società.
Statuto	Lo statuto della Società che sarà in vigore dalla Data di Inizio delle Negoziazioni.
Target	Indica la/le società, impresa/e, ente/i, azienda/e o ramo/i di azienda oggetto di ricerca da parte di ALPI al fine di realizzare l'Operazione Rilevante.
Termine Massimo	Indica la prima nel tempo delle seguenti date: <i>(i)</i> il 31 dicembre 2020; e <i>(ii)</i> il ventiquattresimo mese successivo alla Data di inizio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato da parte della Società, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori 6 <i>(sei)</i> mesi dalla data della predetta comunicazione
Warrant	Indica i massimi n.° 5.000.000 <i>(cinque milioni)</i> warrant denominati "Warrant ALPI S.p.A.", abbinati alle Azioni Ordinarie nel rapporto di n.° 5 <i>(cinque)</i> Warrant ogni n.° 10 <i>(dieci)</i> Azioni Ordinarie, aventi le caratteristiche di cui al Regolamento dei "Warrant ALPI S.p.A.", da emettersi in virtù della delibera assunta dall'assemblea della Società in data 9 gennaio 2018.

3 IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI

3.1 Situazioni in cui si presume esistere un potenziale conflitto di interessi

Si presume che esista un possibile conflitto di interessi, in linea di principio e salvo prova contraria, al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- a) un'Operazione Sensibile;
- b) un'Operazione Rilevante da effettuarsi con una Parte Correlata: *(i)* della Società, *(ii)* di un Soggetto Rilevante, o *(iii)* di un Soggetto Affiliato alla Società o a un Soggetto Rilevante;
- c) l'acquisto di beni o servizi da parte della Società nel caso in cui la controparte sia un Soggetto Rilevante, ovvero un Soggetto Affiliato alla Società o a un Soggetto Rilevante.

3.2 Situazioni in cui è possibile si verifichi un conflitto di interesse

Le seguenti circostanze e situazioni rappresentano un'elencazione esemplificativa dei casi che dovranno essere tenuti particolarmente presenti dai componenti degli organi sociali nella individuazione di possibili situazioni di conflitto di interessi in relazione ad un'Operazione Rilevante:

- (i) benché sia ragionevole attendersi che gli Amministratori dedichino alla loro attività tempo adeguato al ruolo svolto, nessuno degli Amministratori è obbligato a svolgere la sua attività a tempo pieno presso la Società ed in via esclusiva a favore della stessa; gli Amministratori potrebbero, quindi, trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse nel dividere il proprio tempo tra l'attività d'investimento della Società e la propria attività imprenditoriale e/o professionale;
- (ii) nello svolgimento della loro attività professionale, imprenditoriale ovvero di amministratori di altre società, gli Amministratori potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento che potrebbero interessare sia la Società sia altri soggetti con cui gli Amministratori hanno rapporti. Gli Amministratori potranno pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto d'interessi nel determinare a quale soggetto presentare una determinata opportunità di investimento. Inoltre, alcuni degli Amministratori svolgono - o potrebbero svolgere in futuro - nell'ambito della propria attività professionale, ovvero per conto delle società o associazioni nelle quali sono consulenti o hanno assunto cariche nei relativi organi sociali, attività simili a, ovvero potenzialmente in conflitto con, quelle della Società. Tale circostanza, oltre ad ingenerare possibili conflitti d'interessi, potrebbe indurre gli Amministratori a non informare la Società in merito ad alcune opportunità d'investimento ovvero a non privilegiare la Società nel perseguire tali opportunità di investimento;
- (iii) potrebbe accadere che il mantenimento, le dimissioni o la revoca di uno o più Amministratori siano posti da una potenziale Target quale condizione necessaria per il completamento dell'Operazione Rilevante: nel caso in cui questa circostanza dovesse verificarsi, gli Amministratori potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nella valutazione di un'opportunità di investimento;
- (iv) potrebbe accadere che, rispetto ad una certa opportunità di investimento, agli Amministratori sia offerto di continuare a svolgere la propria attività dopo il completamento dell'Operazione Rilevante in forza di contratti di lavoro, consulenza o con altre forme; la negoziazione di questi contratti potrebbe avere luogo simultaneamente a quella avente ad oggetto la realizzazione dell'Operazione Rilevante e potrebbe comprendere una remunerazione a favore di tali Amministratori, sotto forme anche diverse dal denaro (azioni, ecc.), per le loro prestazioni. Nel caso in cui queste circostanze dovessero verificarsi, gli interessi personali e patrimoniali degli Amministratori coinvolti potrebbero influire sull'identificazione e selezione della/e Target e, in generale, sulla valutazione di un'opportunità di investimento;

- (v) le Azioni Speciali sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, sulla base di un rapporto di conversione n.º 6 (*sez*) Azioni Ordinarie per ciascuna Azione Speciale, secondo le modalità di cui all'articolo 5 dello Statuto. Dal momento della conversione delle Azioni Speciali, i Promotori avranno gli stessi diritti degli altri titolari delle Azioni Ordinarie e, quindi, potranno incidere, attraverso il loro voto in assemblea, sulle materie oggetto di voto assembleare. Benché esistano presidi di legge a tutela degli azionisti nel caso in cui una delibera sia adottata con il voto determinante di azionisti in conflitto di interesse e possa arrecare pregiudizio alla Società, gli interessi dei Promotori e degli Amministratori in assemblea potrebbero non essere sempre allineati a quelli degli altri soci della Società ovvero della Società stessa;
- (vi) benché i Soggetti Rilevanti e i Promotori non abbiano, ad oggi, comunicato alla Società di avere intenzione di acquistare, direttamente o tramite Soggetti Affiliati, Azioni Ordinarie e/o Warrant al momento dell'Offerta o successivamente sul mercato aperto, è importante segnalare che su di essi non incombe alcun divieto di effettuare tali acquisti;
- (vii) un conflitto d'interessi potrebbe verificarsi qualora la Società debba realizzare un'Operazione Rilevante con una Target (*i*) che sia un Soggetto Affiliato a - o abbia ricevuto finanziamenti da - uno dei Soggetti Rilevanti ovvero da un Soggetto Affiliato a questi ultimi, (*ii*) in cui uno degli Amministratori rivesta a sua volta la carica di amministratore, o (*iii*) a favore della quale un Amministratore o un Soggetto Affiliato ad un Amministratore ovvero un soggetto o una associazione professionale del quale un Amministratore faccia o abbia fatto parte come socio o amministratore abbiano in corso attività professionale o di consulenza; (*iv*) che sia un Soggetto Affiliato alle banche o agli altri soggetti coinvolti nell'Offerta su incarico della Società ovvero ai loro rispettivi Soggetti Affiliati;
- (viii) agli Amministratori non è fatto divieto di realizzare un'Operazione Rilevante con una società a cui siano Affiliati;
- (ix) in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo, non si verificherebbero i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie. Per tali motivi, ed in particolare in prossimità della scadenza del Termine Massimo, gli Amministratori potrebbero versare in una situazione di conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza dei termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società.

3.3 Criteri generali per identificare ulteriori possibili conflitti d'interessi

Tenuto conto che l'elencazione di cui al precedente paragrafo 3.2 ha valenza meramente esemplificativa, al fine di individuare possibili conflitti d'interessi, la Società e i componenti degli organi sociali coinvolti dovranno valutare se, in relazione all'attuazione della propria politica di investimento, i Soggetti Rilevanti o uno o più Soggetti Affiliati agli stessi possano trovarsi direttamente o indirettamente in una delle circostanze di seguito indicate con riferimento alle

attività di: *(a)* ricerca e selezione di potenziali Target; e *(b)* negoziazione e realizzazione di un'Operazione Rilevante:

- (i) possibilità di ottenere un profitto, o di evitare un danno, patrimoniale o di altra natura, per sé stessi o per conto di terzi, a detrimento degli interessi della Società;
- (ii) titolarità di un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società, ivi inclusa la possibilità di ottenere remunerazioni, profitti o altri vantaggi patrimoniali o non patrimoniali favorendo terzi rispetto alla Società, ovvero rendendo possibile la realizzazione di determinate operazioni da parte della Società;
- (iii) svolgimento, per conto proprio o di terzi, di un'attività concorrente a quella della Società, ovvero titolarità di cariche in organi di amministrazione o controllo, ovvero di funzioni di direzione, in enti che svolgono attività concorrenti con quelle della Società.

4 GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI

4.1 Misure preventive

Al fine di evitare conflitti di interessi, ovvero di minimizzare l'impatto degli stessi sulla Società, quest'ultima adotta le seguenti misure:

- (i) gli Amministratori non possono porre in essere alcun tipo di attività ovvero intraprendere alcuna iniziativa che possa, direttamente o indirettamente, impedire od ostacolare l'approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'assemblea della Società;
- (ii) i Soggetti Rilevanti, i Promotori e i soggetti ad essi Affiliati non devono votare a favore della proposta Operazione Rilevante in sede assembleare con le Azioni Ordinarie della Società da essi eventualmente sottoscritte e/o acquistate.

4.2 Compiti degli organi di gestione e controllo

4.2.1 Il consiglio di amministrazione è competente per:

- (i) l'aggiornamento della Politica, tenuto conto - tra l'altro - delle *best practice* in materia;
- (ii) l'applicazione di sanzioni, rimedi o misure in conseguenza di irregolarità o violazioni della Politica;
- (iii) l'approvazione di misure, linee guida o procedure interne, anche riguardanti le strutture interne della Società, riguardanti la gestione e la risoluzione dei conflitti d'interesse;
- (iv) fare in modo che siano garantiti flussi informativi adeguati con riferimento alla gestione e la risoluzione dei conflitti d'interesse;

- (v) informare i dirigenti, i dipendenti e i consulenti della Società, nonché ogni altro soggetto interessato, in merito alla presente Politica e alle misure eventualmente adottate ai sensi del precedente punto **(ii)**.

4.3 Misure procedimentali

4.3.1 Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Con riferimento alle deliberazioni del consiglio di amministrazione relative all'Operazione Rilevante, si applica quanto segue:

- (i) le decisioni in merito alla proposta all'assemblea di un'Operazione Rilevante sono riservate al consiglio di amministrazione e non possono essere delegate; esse sono adottate, ai sensi di Statuto, a maggioranza dei presenti, esclusivamente qualora constino del voto favorevole di almeno 1 (*uno*) amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- (ii) qualora un Amministratore abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse rispetto ad una potenziale Operazione Rilevante, quest'ultimo deve: **(a)** darne notizia agli altri membri del consiglio di amministrazione (informandoli, in particolare, circa la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse); e **(b)** qualora si tratti di un Amministratore esecutivo, dovrà astenersi dal compiere l'operazione e investire l'organo in funzione collegiale;
- (iii) nei casi di cui al precedente punto **(ii)**, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

4.3.2 Procedura da seguire per determinate tipologie di Operazione Rilevante

Nei casi in cui si presume l'esistenza di un possibile conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3.1 della Politica e nell'ipotesi di cui all'articolo 3.2 punto **(vii)**, l'Operazione Rilevante potrà essere approvata solo qualora il consiglio di amministrazione abbia ottenuto il parere favorevole degli amministratori indipendenti, a tal fine riuniti in un comitato *ad hoc* che esprimerà il proprio parere a maggioranza dei componenti, circa l'interesse della Società al compimento dell'operazione e la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;

A fini di mera chiarezza, si precisa che le disposizioni di cui al precedente articolo 4.3.1 si applicano anche con riferimento alle deliberazioni del consiglio di amministrazione previste nel presente articolo 4.3.2.